

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di controllore e controllori di impianti a combustione

del **12 SET 2012**

(secondo il sistema modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Sfera di competenza pratica

Le controllori e i controllori di impianti a combustione di regola sottopongono a verifica su mandato dei comuni lo stato generale di impianti a combustione alimentati a olio da riscaldamento «extra leggero» o a gas naturale. Essi eseguono rilevamenti sulle emissioni in base alle regole riconosciute della tecnica di misurazione corrispondente e valutano i valori ottenuti dal punto di vista della protezione dell'aria e degli aspetti energetici. Sulla scorta dei risultati delle loro misurazioni essi indicano ai gestori degli impianti, in maniera neutrale e indipendentemente dal tipo di installazione, quale via percorrere e quali passi sia necessario intraprendere nel caso in cui i loro impianti a combustione non rispettino più le prescrizioni di legge. Le controllori e i controllori garantiscono che l'obbligo di risanamento sancito dall'ordinanza contro l'inquinamento dell'aria venga applicato e stabiliscono in base a essa le scadenze per il risanamento.

Su mandato dei comuni responsabili verificano la situazione sul posto per i casi che comportano un'azione penale e illustrano alle persone coinvolte le basi giuridiche e le conseguenze dal punto di vista della protezione dell'aria.

Si occupano inoltre dei lavori amministrativi relativi alle misurazioni delle emissioni da loro effettuate e al trattamento dei casi che comportano un'azione penale.

Profilo professionale

Ambito di lavoro

Gli impianti a combustione alimentati a olio da riscaldamento e a gas naturale sono tenuti a rispettare, sulla scorta delle raccomandazioni sulle misurazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), i valori soglia relativi alle emissioni e alle perdite di calore attraverso i gas di scarico stabiliti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA). Le autorità di esecuzione – di regola le controllori e i controllori ufficiali degli impianti a combustione delegati dai comuni – vigilano pertanto sul rispetto dei valori soglia. Eseguono inoltre misurazioni iniziali o periodiche delle emissioni e controlli delle stesse direttamente o dando incarico a terzi di occuparsene. I valori

misurati e calcolati, le procedure di misurazione applicate e le condizioni di esercizio degli impianti a combustione sottoposte a verifica vengono registrati in un rapporto di misurazione. Per gli impianti a combustione che non rispettano le prescrizioni esiste un obbligo di risanamento che viene applicato dalle autorità di esecuzione.

Importanti competenze pratiche professionali

Le controllore e i controllori di impianti a combustione sanno applicare le regole riconosciute nell'ambito delle tecniche di misurazione, conoscono le funzioni degli impianti a combustione e le loro regolazioni e sono in grado di eseguire le misurazioni delle emissioni in modo da registrare gli stati di esercizio rilevanti ai fini delle valutazioni da compiere. Essi conoscono i principi base delle misurazioni di emissioni dal punto di vista della protezione dell'aria e degli aspetti energetici per quanto riguarda gli impianti, il combustibile e le sostanze inquinanti e li applicano nella loro prassi lavorativa.

Le controllore e i controllori sono in grado di valutare e di interpretare i risultati di misurazioni di emissioni dal punto di vista della protezione dell'aria e degli aspetti energetici nel caso di combustione di olio da riscaldamento e di gas e sanno svolgere i calcoli necessari a questo scopo e applicarli nella loro pratica lavorativa. Conoscono i diversi tipi di combustibili e di carburanti nonché i principi della combustione e le loro conseguenze dal punto di vista della protezione dell'aria e sono in grado di illustrarli e di interpretarli.

Essi conoscono i compiti, la struttura e i principi generali della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Sanno inoltre illustrare sulla base di quest'ultima gli aspetti che interessano la protezione dell'aria e le ripercussioni che questi possono avere sull'uomo e sulla natura e sono in grado di tenerne conto nell'ambito della loro attività professionale di consulenza. Le controllore e i controllori conoscono i compiti di esecuzione, in particolare sotto il profilo delle combustioni e dei casi che comportano un'azione penale in materia di protezione dell'aria, così come risultano dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) e applicano le loro conoscenze in proposito nella loro attività professionale di consulenza e nel trattamento di casi che comportano un'azione penale.

I controllori degli impianti a combustione sono capaci di consigliare perfettamente gli utilizzatori di impianti di riscaldamento per quanto riguarda il risanamento tecnico dal punto di vista energetico.

Esercizio della professione / contesto e condizioni di lavoro

Le controllore e i controllori degli impianti a combustione si occupano di regola di verificare su incarico del cantone o dei comuni che gli impianti a combustione rispettino le disposizioni dell'OIA ed eventuali prescrizioni cantonali. Le autorità possono anche dare incarico a controllore e controllori privati di compiere le verifiche sul posto. Si tratta ad esempio di maestri e maestri spazzacamino indipendenti o del personale di servizio di ditte specializzate. Come esperte ed esperti del settore attivi sul «fronte» le controllore e i controllori vengono spesso interpellati per consulenze. I lavori amministrativi rappresentano una parte veramente considerevole della loro attività professionale.

I controlli degli impianti a combustione costituiscono oggi una misura indiscussa per la lotta contro l'inquinamento atmosferico alla fonte, ossia sul luogo dove esso ha origine. Le professioniste e i professionisti che compiono i controlli si fanno pertanto carico di un compito di grande responsabilità. Per potere svolgere quest'ultimo, non importa se a tempo pieno o solo parziale, sono pertanto necessarie competenze elevate dal punto di vista tecnico, sociale e metodologico.

Contributo garantito dalla professione alla società, all'economia e alla protezione dell'ambiente

Le controllore e i controllori con il loro operato non riducono soltanto la presenza di inquinanti atmosferici nell'aria ma riescono anche a garantire in questo modo un considerevole risparmio energetico. Grazie alla diminuzione delle emissioni di diossido di carbonio (CO₂) che permette di realizzare, il controllo degli impianti a combustione costituisce un'attività professionale estremamente interessante anche dal punto di vista dello sviluppo sostenibile e del cambiamento climatico.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Associazione svizzera per la protezione della salute e di tecnica ambientale (ASTA)
Associazione svizzera dei maestri spazzacamini (ASMS)

Schweizerischer Verband für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (GebäudeKlima Schweiz; Associazione svizzera per le tecniche in materia di riscaldamento, aerazione e clima)

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
Verband Schweizerischer Feuerungskontrolleurinnen und Feuerungskontrolleure (VSFK; Associazione svizzera delle controllore e dei controllori di impianti a combustione)

Verband unabhängiger Oel- und Gasbrenner-Unternehmungen (VUOG) (Associazione svizzera degli operatori del settore dei bruciatori a olio e a gas)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ conta da cinque a otto membri.

Un membro viene nominato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e un altro viene scelto come rappresentante dei cantoni dalla Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria (Cerc'l'Air). Gli altri membri vengono nominati dall'organo responsabile.

La commissione GQ viene eletta per una carica della durata di quattro anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, decide il o la presidente.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;

- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ nomina la segreteria alla quale può delegare compiti amministrativi e di gestione.

2.3 Notifica al pubblico / vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine di iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- b) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

a) dispone di un attestato federale di capacità come spazzacamino, montatrice o montatore di riscaldamenti, installatrice o installatore in tecnica della costruzione (riscaldamento), progettista nella tecnica della costruzione (indirizzo produzione di calore), di un attestato professionale federale come specialista in combustione e bruciatori o di un attestato equivalente e può vantare due anni di pratica professionale nel settore degli impianti a combustione;

oppure

b) dispone di un attestato di capacità federale o di un attestato professionale federale in una professione a carattere tecnico-artigianale e può vantare una pratica professionale di quattro anni nel settore degli impianti a combustione;

e

c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

AT1 «Basi sulla tecnica del riscaldamento e della combustione»

MT1 / «Basi sulle misurazioni di emissioni per la protezione dell'aria»

MT2 / «Tecnica di misurazione secondo le "Raccomandazioni per il controllo della combustione" dell'UFAM»

AB1 «Interpretazione e valutazione dei risultati delle misurazioni relative a impianti a combustione alimentati a olio e a gas»

AB2 « Calcoli e tecniche di misurazione nell'ambito degli impianti a combustione »

BV1 «Tecnica di combustione e conoscenza dei combustibili »

LZ1 «Diritto ambientale e protezione dell'aria»

LZ2 / «Compiti esecutivi secondo l'OIAI in particolare in caso di azioni legali»

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 L'UFFT decide in merito all'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 15 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 10 settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.
Sono considerati motivi validi:
 - a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
 - a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.42 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte dell'esame	Genere dell'esame	Durata
1 Aspetti legati al diritto ambientale e alla protezione dell'aria	orale	20 minuti
2 Struttura e funzione degli impianti a combustione / consulenza per un risanamento	orale	20 minuti
3 Calcoli tecnici / interpretazione e valutazione di risultati di misurazioni	orale	20 minuti
Totale		1 ora

5.12 Ogni parte dell'esame tiene conto di 3 criteri:
a) soddisfazione dei bisogni dei clienti (competenza tecnica)
b) rispetto delle convenzioni / facoltà di comunicare (competenza sociale)
c) capacità di porre obiettivi e priorità / capacità di stabilire correlazioni (competenza metodologica)

5.13 Per la preparazione dell'esame i candidati hanno a disposizione complessivamente 1 ora e 30 minuti.

5.2 Esigenze d'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o di moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte dell'esame è costituita dalla media delle note che riguardano i criteri corrispondenti, tenuto conto che la nota relativa alla «competenza tecnica» (lett. a) vale doppio. Il valore che ne risulta viene arrotondato a un decimale.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti dell'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se in tutte e 3 le parti dell'esame è stata raggiunta almeno la nota 4,0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
 - b) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame finale;

- c) il superamento o meno dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
 - **Controllore / Controllora di impianti a combustione con attestato professionale federale**
 - **Feuerungskontrolleur / Feuerungskontrolleurin mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Contrôleur / Contrôleuse de combustion avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula Combustion Controller with Federal Diploma of Professional Education and Training.

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione GQ le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 La commissione GQ stabilisce le vacanze, secondo le quali vengono remunerati i periti e la segreteria.
- 8.3 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.4 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento sul conferimento dell'attestato professionale federale come controllora o controllore di impianti a combustione dell'8 ottobre 2001 viene abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente dell'8 ottobre 2001 hanno la possibilità fino al 2013 di ripetere l'esame una prima oppure una seconda volta.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Luogo e data:

Associazione svizzera per la protezione della salute e di tecnica ambientale (ASTA)
Il presidente

Associazione svizzera dei maestri spazzacamini (ASMS)
Il presidente

Schweizerischer Verband für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (GebäudeKlima Schweiz; Associazione svizzera per le tecniche in materia di riscaldamento, aerazione e clima)
Il presidente

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
Il presidente


Verband Schweizerischer Feuerungskontrolleurinnen und Feuerungskontrolleure (VSFK; Associazione svizzera delle controllore e dei controllori di impianti a combustione)
Il presidente

Verband unabhängiger Oel- und Gasbrenner-Unternehmungen (VUOG) (Associazione svizzera degli operatori del settore dei bruciatori a olio e a gas)
Il presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 12.9.2012

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA



Blaise Roulet
Vicedirettore esecutivo